Comune di Nerviano

Città metropolitana di Milano

Area V – Servizio Gestione del Patrimonio e Reti

SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE E PREVENZIONE DEL GHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2025/2026 E 2026/2027

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG: da acquisire in fase di aggiudicazione

Il Responsabile del Progetto: Arch. Francesca Ughi

Il Progettista: Geom. Gian Battista Belloni

Data: ottobre 2025

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO....5
ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'....5
ART. 3 - AREE DI INTERVENTO....5
ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO....5
ART. 5 – PREZZIARI E LISTINI DI RIFERIMENTO....6
ART. 6 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO....6
ART. 7 – PERSONALE E MEZZI....7
ART. 8 – TEMPI D'INTERVENTO....7
ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE....8
ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE....10
ART. 11 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI....10
ART. 12 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO....11
ART. 13 – DURATA DEL CONTRATTO....11
ART. 14 – IMPORTO DEL CONTRATTO....12
ART. 15 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE....13
ART. 16 – INIZIO, CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DELL'ESECUZIONE....13
ART. 17 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO....14
ART. 18 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ....14
ART. 19 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO....14
ART. 20 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO....15
ART. 21 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE....15
ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO....15
ART. 23 – SUBAPPALTO....16
ART. 24 – TUTELA DEI LAVORATORI....16
ART. 25 – REVISIONE DEI PREZZI....17
ART. 26 – DISCIPLINA DELLE RISERVE....18
ART. 27 – ACCORDO BONARIO....18
ART. 28 – SICUREZZA....18
ART. 29 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE....19
ART. 30 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI....19
ART. 31 – INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)....19
ART. 32 – GARANZIA DEFINITIVA....20
ART. 33 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE....20
ART. 34 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE....20
ART. 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO....21

ART. 36 – RECESSO....22
ART. 37 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE....22
ART. 38 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI....23
ART. 39 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ....23
ART. 40 – SPESE CONTRATTUALI....24
ART. 41 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO....24
ART. 42 – CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI....24
Art. 43 - WHISTLEBLOWING....24
ART. 44 – NORMA DI CHIUSURA....25
ART. 45 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE....25

ART. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio relativo allo sgombero, asporto neve e tutte le prestazioni occorrenti per rendere agibili, in caso di nevicate o gelate, tutte le strade comunali per le stagioni invernali 2025-2026 e 2026-2027, così come stabilito e dettagliato negli articoli del presente Capitolato.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Lo scopo delle attività di cui al presente appalto è quello di mettere a disposizione in qualsiasi momento, a partire dal 01/11/2025-2026 e fino al 31/03/2026-2027, il personale e i mezzi necessari alla esecuzione del servizio di sgombero neve e prevenzione del giaccio

La disponibilità dei mezzi dovrà essere garantita altresì per tutta la durata di ogni singolo evento.

Dovrà essere garantita la reperibilità di personale per il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni delle stagioni invernali, per gli interventi in emergenza.

Si precisa che la dotazione organica deve consentire l'utilizzo continuativo dei mezzi anche su più giorni/notti consecutivi, garantendo adeguata turnazione del personale per consentire il riposo fisiologico, ai sensi delle norme contrattuali per il comparto di appartenenza.

ART. 3 – AREE DI INTERVENTO

Il servizio sarà svolto dalla ditta incaricata nelle strade, parcheggi e aree pubbliche di proprietà comunale.

Potranno essere richiesti interventi anche all'interno di aree recintate facenti parte del patrimonio del Comune di Nerviano o soggette ad uso pubblico, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cimiteri (per le attività non ricomprese nell'appalto di gestione affidato ad altro operatore economico) aree scolastiche, parchi.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

4.1. Modalità operative e ordini di lavoro

L'appaltatore nominerà un responsabile tecnico che sarà il diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione del servizio.

Per l'esecuzione degli interventi la ditta dovrà fornire un numero telefonico e indirizzo e-mail, a cui far convergere le chiamate telefoniche del personale comunale.

I numeri di telefono cellulare del personale reperibile dovranno essere forniti all'Amministrazione Comunale contestualmente alla data di consegna del servizio. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ufficio tecnico comunale.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza dei propri doveri con puntualità e scrupolo. A tal fine collabora con l'Amministrazione Comunale segnalando ogni eventuale difficoltà operativa che comprometta la buona esecuzione dell'appalto.

Al termine di ogni intervento l'Appaltatore consegnerà alla Direzione dell'Esecuzione la **bolla** o **report di intervento** ed i documenti di esecuzione del servizio.

4.2 Liquidazione delle Prestazioni

Il Direttore dell'Esecuzione, nominato dalla stazione appaltante, procederà alla liquidazione delle prestazioni ogni qual volta l'ammontare del servizio eseguito raggiungerà l'importo minimo di €.20.000,00 oppure alla fine di ogni stagione invernale, previa verifica in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione della contabilità a consuntivo redatta dall'Impresa.
L'autorizzazione del RUP alla fatturazione corrisponderà ad attestazione di regolarità.

ART. 5 – PREZZIARI E LISTINI DI RIFERIMENTO

I prezzi unitari in base ai quali, sotto la deduzione del pattuito ribasso d'asta, sarà pagato il lavoro svolto per l'intero periodo di appalto, risultano dall'Elenco Prezzi Unitari allegato.

Nei prezzi esposti nell'allegato elenco prezzi sono compresi tutti gli oneri per gli interventi finalizzati allo sgombero della neve ed alla prevenzione del ghiaccio così come dettagliato nei precedenti articoli del presente Capitolato, convenendo sin d'ora che gli stessi verranno compensati con i prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari, ai quali verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara.

ART. 6 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è relativo allo svolgimento delle operazioni necessarie per lo sgombero ed asporto neve e tutte le prestazioni occorrenti per rendere agibili, in caso di nevicate o gelate, tutte le strade comunali per le stagioni invernali 2025-2026 e 2026-2027, così come stabilito e dettagliato negli articoli del presente **il personale e i mezzi dettagliati nel Documento "Modalita' di esecuzione:**

La disponibilità dei mezzi dovrà essere garantita altresì per tutta la durata di ogni singolo evento.

Dovrà essere garantita la reperibilità di personale per il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni delle stagioni invernali, per gli interventi in emergenza.

Si precisa che la dotazione organica deve consentire l'utilizzo continuativo dei mezzi anche su più giorni/notti consecutivi, garantendo adeguata turnazione del personale per consentire il riposo fisiologico, ai sensi delle norme contrattuali per il comparto di appartenenza.

Vista l'imprevedibilità della consistenza delle precipitazioni nevose, si fa presente che, valutate le esigenze del caso, l'Amministrazione Comunale può richiedere volta per volta, se si rendesse

necessario a suo insindacabile giudizio, l'intervento di un numero minore o maggiore di uomini e mezzi, rispetto a quello minimo previsto.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice non risultasse in grado di soddisfare le richieste aggiuntive o nel caso in cui le precipitazioni nevose fossero tali da richiedere ulteriori mezzi e personale, l'Amministrazione Comunale potrà rivolgersi ad altre Ditte di sua fiducia, per richiedere, alle condizioni che più riterrà opportuno concordare, la fornitura di uomini e mezzi atti a fronteggiare le situazioni contingenti, senza che peraltro la ditta appaltatrice possa accampare la benché minima rivendicazione.

ART. 7 – PERSONALE E MEZZI

Tutte le lavorazioni comportano l'impiego di personale professionale abilitato e di mezzi particolari secondo le specifiche necessità.

L'appaltatore dovrà essere in grado di disporre di tutte le apparecchiature e macchinari necessari alla effettuazione degli interventi che dovessero essere necessari.

Tutte le attività oggetto del presente capitolato saranno programmate e coordinate dal Tecnico preposto delegato a tale ruolo dall'Impresa.

L'appaltatore si impegna a fornire personale di cantiere qualificato, addestrato, abile, pratico, costantemente adeguato, per numero e qualità, all'impegno richiesto dalle attività da eseguire.

L'appaltatore provvede a far conoscere al proprio personale ed a quello di eventuali sub-appaltatori le prescrizioni del PSC.

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette al servizio in caso di comportamento in contrasto con le disposizioni vigenti ed in particolare alle norme di sicurezza.

L'appaltatore deve designare un suo rappresentante in qualità di responsabile tecnico e preposto, dotato delle necessarie facoltà di decisione nell'ambito del servizio da eseguire e munito di regolare procura di firma.

Il responsabile tecnico deve essere sempre reperibile, rispondere in qualsiasi momento alle richieste dell'Amministrazione Comunale.

Se per imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni della committente si rilevino situazioni di pericolo alle persone, come primo provvedimento viene allontanato dal cantiere il preposto dell'appaltatore.

L'impresa appaltatrice deve fornire a tutto il personale dipendente indumenti ed attrezzature antinfortunistiche.

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di respingere i materiali e gli apparecchi che a suo insindacabile giudizio non ritiene idonei rispetto a quanto richiesto o per qualità.

ART. 8 – TEMPI D'INTERVENTO

L'Appaltatore, entro 5 giorni dalla data di aggiudicazione, e comunque prima della consegna del servizio (indicativamente 01/11/2023), dovrà comunicare al RUP:

- **il nominativo ed il recapito telefonico del tecnico responsabile, reperibili 24 ore su 24, per organizzare e dirigere il servizio in appalto.**

- **L'elenco dei mezzi d'opera e delle attrezzature installate dichiarando la piena e incondizionata disponibilità.**
  Il mancato rispetto di tale obbligo è motivo di revoca dell'aggiudicazione.

IL REFERENTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEVE SEMPRE ESSERE DISPONIBILE, AL NUMERO TELEFONICO COMUNICATO CHE DEVE RISULTARE SEMPRE ATTIVO E RAGGIUNGIBILE IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO E DELLA NOTTE FERIALE E/O FESTIVO.

Gli interventi di salatura e sabbiatura delle strade, lo sgombero ed asporto neve DOVRANNO ESSERE TEMPESTIVAMENTE ESEGUITI dall'Aggiudicatario su disposizione telefonica, verbale o scritta dal RUP o dai direttori operativi, se nominati, entro 1 ora dalla stessa comunicazione.
Lo stesso darà disposizioni anche sul numero di mezzi e operai da attivare e le modalità di esecuzione degli interventi.

L'Appaltatore, su indicazioni del RUP o dei direttori operativi, se nominati, dovrà provvedere al montaggio delle lame sui mezzi di cui alla voce precedente e mantenere tutti i mezzi pronti per tutta la stagione invernale.

LA STAZIONE APPALTANTE FORNIRA' ALL'APPALTATORE DI DISPOSITIVI DI LOCALIZZAZIONE G.P.S. CHE DOVRA' ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ATTIVATO DURANTE GLI INTERVENTI

Fermo restando che il coordinamento dei mezzi è in capo all'aggiudicatario, lo stesso dovrà comunicare, per eventuali comunicazioni urgenti, il recapito telefonico di ogni mezzo impiegato per il servizio.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dalla normativa vigente.
In particolare, l'Appaltatore si obbliga a:

- Eseguire il servizio a regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza vigenti, e in conformità con le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione.
- Utilizzare materiali di qualità adeguata, conformi alle specifiche tecniche e alle norme di legge.
- Dotarsi di adeguati mezzi d'opera sempre disponibili e approvvigionare i materiali necessari al fine di garantire gli interventi di emergenza e di messa in sicurezza nei tempi richiesti dall'art. 8
- Sottoporre preventivamente all'approvazione della Direzione del Servizio le forniture dei materiali e, qualora fossero ritenute non idonee su giudizio insindacabile della stessa, sostituirle immediatamente con altre rispondenti ai requisiti richiesti, a cura e spese proprie.
- Assicurare tutti i prestatori d'opera, secondo le norme vigenti, mantenendosi in regola con le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica, contrattuale ecc.
- Rispettare i tempi di esecuzione degli interventi.
- Garantire la pulizia e l'ordine del cantiere, e provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni.
- Adottare tutte le misure necessarie per prevenire danni a persone o cose durante l'esecuzione

del servizio.
- Mantenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa o danno derivante da azioni od omissioni dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti.
- Fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta relativa all'esecuzione dei servizio, comprese le fotografie delle opere realizzate, da trasmettere su richiesta dell'ufficio tecnico.
- Segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento straordinario ecc. che dovesse accadere nel corso delle attività di che trattasi
- Rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e s.m.i.).
- Rispettare gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e al Piano di Sicurezza e Coordinamento).
- Rispettare la normativa in materia contributiva e retributiva.
- Rispettare i Criteri Ambientali Minimi vigenti come da DM 256/2022 e successive modifiche, quali l'utilizzo di materiali isolanti a basso impatto ambientale, di apparecchiature idrauliche ed elettriche a basso consumo e il corretto smaltimento di materiali di risulta
- Stipulare le polizze assicurative previste all'art. 33 del presente capitolato.
- Comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione di ragione sociale, nonché la modifica del nominativo del Rappresentante legale.
- Fornire, con l'inizio del servizio, un elenco nominativo degli operai impiegati (con specificazione delle rispettive qualifiche) o che intende impiegare. Per le opere appaltate, detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati.
- Produrre e trasmettere alla Direzione del Servizio, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo sotto murazioni, palificazioni, fognature profonde, ecc.). La documentazione fotografica, in forma digitale, a colori e in formati riproducibili agevolmente, riporta la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi della esecuzione dell'incarico assunto, il quale, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati, potrà subire interruzioni.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e dei passanti. Rimane stabilito che la stessa assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il Comune.

Sono a carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto, quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del proprio personale necessario all'esecuzione del lavoro in osservanza delle norme di leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia;

- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei propri mezzi, necessari a svolgere il servizio oggetto del contratto d'appalto;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al contratto stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipula e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.
- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione del servizio in appalto.

ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della Stazione Appaltante i seguenti oneri:

a) nomina del Direttore dell'Esecuzione;
b) nomina dei Collaudatore delle opere appaltate, sia al termine che eventualmente in corso d'opera, ove dovuto dalla Legge;
c) nomina a termine di legge dei Collaudatore per le opere in cemento armato od a struttura metallica, ove dovuto dalla Legge;
d) le pratiche di carattere tecnico - amministrativo, concernenti:

- concessione e/o autorizzazioni;
- i contributi per gli allacci definitivi dei servizi;
- gli adempimenti connessi con il regime fiscale al quale è soggetta la proprietà;

e) gli oneri riguardanti:

- le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dell'Esecuzione e dei Collaudatori;

La stazione appaltante fornirà tutte le informazioni tecniche, schemi e disegni necessario per la realizzazione delle opere.

ART. 11 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
   - il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 36/2023 e s.m.i.
   - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
   - il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ", come aggiornato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
   - la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
   - il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
   - la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
   - le norme del Codice civile;

- i CAM applicabili;
- la normativa in materia di efficientamento/risparmio energetico;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 12 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
- il presente capitolato speciale d'appalto
- il capitolato tecnico "Modalità di Esecuzione"
- il Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati
- le polizze di garanzia

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
- il Codice dei contratti, approvato con D.lgs. 36/2023 e s.m.i;
- il D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.
Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità.
Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva come indicato all'art. 32.

ART. 13 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha inizio dalla data del verbale di inizio del servizio e avrà una durata di 2 stagioni invernali 2025-2026 e 2026-2027 e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo affidabile di cui all'art.14.

È facoltà della stazione appaltante estendere la durata dell'appalto fino all'esaurimento delle risorse disponibili e al raggiungimento dell'importo massimo affidabile di cui all'art. 14.

Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere prorogato, per il tempo necessario all'esaurimento delle risorse complessive ancora disponibili alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore.

Nello specifico si dà atto che il capitolato speciale d'appalto ha valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di esecutività della determinazione di approvazione dello stesso con contestuale impegno di spesa.

ART. 14 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto ammonta a € 80.000,00 iva esclusa di cui € 1.699,70 per oneri della sicurezza.
Tale importo è da intendersi quale importo massimo affidabile.

L'importo contrattuale di € 80.000,00 non è garantito trattandosi di servizio non prevedibile e non individuato preliminarmente o in sede di gara.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende applicato a tutti i prezzi unitari dell' Elenco Prezzi

QUADRO ECONOMICO

ANNO 2025	
Importo servizio soggetto a ribasso	19 575,07
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	424,93

Totale servizio	20 000,00
iva 22%	4 400,00

Totale	24 400,00
Spese di gara	100,00
Imprevisti	500,00

Totale	25 000,00

ANNO 2026	
Importo servizio soggetto a ribasso	39 150,16
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	849,84

Totale servizio	40 000,00
iva 22%	8 800,00

Totale	48 800,00
Imprevisti	1 200,00

Totale	50 000,00

ANNO 2027	
Importo servizio soggetto a ribasso	19 575,07
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	424,93

Totale servizio	20 000,00
iva 22%	4 400,00

Totale	24 400,00
Imprevisti	600,00

Totale	25 000,00

Importo servizio soggetto a ribasso	78 300,30
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1 699,70

Totale servizio	80 000,00
iva 22%	17 600,00

Totale	97 600,00

Nota: fermo restando l'importo complessivo dell'appalto, l'imputazione degli importi sui singoli anni indicati nella tabella potranno essere rimodulati in funzione della data di effettivo avvio del servizio risultante dal verbale di inizio servizio, nonché in funzione delle esigenze dell'amministrazione.

ART. 15 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il responsabile unico del progetto provvederà a nominare il Direttore dell'Esecuzione prima dell'inizio del servizio. Il nominativo sarà comunicato all'appaltatore.

ART. 16 – INIZIO, CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale di avvio del servizio in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore e trasmesso al RUP per il Visto.
3. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti

contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio del servizio, a pena di decadenza.

4. **Il servizio si svolgerà dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio del servizio, presumibilmente entro il 01.11.2025 e termineranno il 31.03.2027**.
5. È facoltà della Stazione appaltante procedere, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
6. La data di ultimazione del servizio risulterà dal relativo certificato, che sarà redatto a norma di legge.
7. A servizio ultimato l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute relative a danni; la garanzia contrattuale verrà trattenuta fino alla emissione del certificato di collaudo.

ART. 17 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.lgs. 36/2023.

ART. 18 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

ART. 19 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

Secondo le modalità specificate all'art.4 del presente capitolato gli acconti per l'esecuzione del servizio **saranno liquidati, a seguito della sottoscrizione del contratto, a prestazioni eseguite secondo le indicazioni di cui all'art. 4.**

Sull'importo di ogni singola fattura verrà operata una ritenuta pari a 0,5% che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Dlgs 36/2023.

I pagamenti all'impresa per le prestazioni oggetto dell'appalto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante sempre e solo dopo che il Direttore dell'Esecuzione avrà effettuato i dovuti controlli sia sulla regolarità del servizio, sia sull'assolvimento degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, alle condizioni di lavoro ed alla regolarità contributiva.

I documenti relativi all'assolvimento degli obblighi di cui sopra dovranno riguardare il personale impiegato nell'intera attività d'impresa, compreso il personale operante in forza di subappalto.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a causa di forza maggiore non daranno alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Qualora la Stazione appaltante riscontri o riceva notizia da parte degli Enti preposti ai controlli (Ispettorato del lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc.) di violazioni alle disposizioni in materia di obblighi e oneri assistenziali e previdenziali ecc., procede a sospendere l'emissione dei mandati di pagamento fino a quando sarà stata accertata la regolarizzazione delle posizioni e la chiusura della vertenza. Nei casi prescritti dalle norme vigenti si provvederà con le procedure di accantonamento e/o liquidazioni di quanto dovuto in favore degli Enti Previdenziali interessati.

L'Appaltatore, a seguito di emissione del relativo certificato di pagamento riportante il credito dello stesso, dovrà emettere regolare fattura elettronica, la cui liquidazione sarà subordinata all'acquisizione del DURC regolare e liquidata entro 30 gg dalla data di protocollo della fattura.

ART. 20 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende attuare.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 21 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione del servizio rispetto alle parti o quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni

caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 23 – SUBAPPALTO

1. È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
2. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di lavoro che intende eventualmente subappaltare.
3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
4. Si applica l'art 119 del Codice in tema di subappalto.
5. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
6. **Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.**
7. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
8. il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
9. L'avvalimento è ammesso secondo il disposto dell'art 104 del Codice.

ART. 24 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. Ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D.lgs. n. 36/2023, nonché l'Allegato I.01 introdotto dal D. Lgs. 209 del 31-12-2024 (correttivo appalti), l'attività da eseguire è classificata secondo il **CODICE ATECO N 81.29.91 - Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio oppure F 42.11 - Costruzione di strade e autostrade -** ed il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.**
   Si considerano equivalenti i CCNL classificati dal codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018 ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'allegato I.01 al D.lgs. 36/2023.
   Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli indicati nella presente lettera di invito, applicabili in base alla tipologia propria dell'operatore economico.
2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
4. **L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.**
5. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

ART. 25 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell’art 60 del D.lgs. 36/2023 come modificato dal d.lgs. 209/2024.
3. La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici all’emissione dei pagamenti.
4. L'allegato II.2-bis del Dlgs. 36/2023 e s.m.i. disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
5. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’allegato II.2-bis del Codice (richiamato dal comma 4-quater dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 come modificato dal d.lgs. 209/2024), continua ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell’art. 60, co. 3, lettera a), e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.
6. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
    a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
    b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
    c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
7. Ad eccezione delle previsioni di cui sopra, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

ART. 26 – DISCIPLINA DELLE RISERVE

Si applica la disciplina dell'allegato II.4 art. 7.

ART. 27 – ACCORDO BONARIO

Si applica la disciplina ai sensi dell'art. 210 del D. lgs 36/2023, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.

Il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavorazioni per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il Direttore dell'Esecuzione dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle contestazioni ricevute, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15(quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RESPONSABILE DI PROGETTO non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dallo stesso, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

La proposta che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, può essere adito il giudice ordinario.

ART. 28 – SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ART. 29 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 30 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

ART. 31 – INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

In riferimento al "trattamento dei dati personali", come definito e normato dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), l'affidatario:

a) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della predetta procedura
b) dichiara di essere conscio che i dati conferiti saranno accessibili a "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.;
c) dichiara di essere a conoscenza che i dati conferiti potranno essere cancellati solo ed esclusivamente in conformità con la vigente normativa regolamentante la tenuta, la conservazione e la gestione degli atti e dei documenti della Pubblica Amministrazione;
d) esprime il proprio assenso alla comunicazione/diffusione da parte del Comune di Nerviano dei propri dati a soggetti privati, ovvero a soggetti pubblici economici, coinvolti nel procedimento amministrativo connesso all'espletamento dell'incarico richiamato in oggetto;
e) dichiara di essere stato reso edotto che il titolare del trattamento dei dati è il "Comune di Nerviano, avente sede Nerviano, Piazza Manzoni 14, fermo restando che, ove per fini istituzionali ovvero connessi al procedimento, i dati vengano comunicati a soggetti terzi, il Comune di Nerviano non potrà essere ritenuto responsabile dell'utilizzo e/o della diffusione dei dati da parte di detti soggetti.;
f) dichiara di aver letto ed aver compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali relativi all'area di riferimento pubblicati sul sito web all'indirizzo www.comune.nerviano.mi.it;

ART. 32 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53 coma 4 del D.lgs. n. 36/2023.
2. **È richiesta la stipula di una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo del contratto che sarà stipulato per la somma massima affidabile di € 80.000,00.**
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
5. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
6. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 33 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, al Comune, al suo personale, consulenti e collaboratori, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

L'Appaltatore, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità civile e penale per danni verso terzi, persone, animali o cose attinenti ai beni gestiti e manutenuti in virtù dell'esecuzione delle prestazioni d'appalto ad esso riferibili.

Si ritiene valida e si richiede copia della polizza assicurativa dell'affidatario.

Saranno assunti a totale carico dell'Appaltatore la franchigia e lo scoperto stabilito dalla Compagnia Assicuratrice, in base alle condizioni generali di assicurazione.

Comunque, indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, l'Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni.

ART. 34 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato nonché in caso di ritardo nell'espletamento dell'intervento richiesto comporterà l'applicazione delle penali.

I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal direttore dell'esecuzione in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento del servizio rispetto al programma di esecuzione o rispetto all'ordine di servizio.

Le penali sono applicate dal RUP, su proposta del Direttore dell'Esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sono previste le seguenti penali, con riferimento alle tempistiche indicate all'art.8 del presente capitolato:

- In caso di RITARDO NELL'AVVIO DEGLI INTERVENTI, entro la scadenza comunicata dal Direttore dell'Esecuzione, o d'intervento in reperibilità: € 100,00 per ogni ora di ritardo per ogni mezzo richiesto; la penale sarà aggiuntiva rispetto alle eventuali sanzioni che saranno anch'esse addebitate all'impresa;
- in caso di SOSPENSIONE ARBITRARIA O INTERRUZIONE DEGLI INTERVENTI, o d'intervento in reperibilità: € 100,00 - per ogni ora di sospensione;
- in caso di MANCATO INTERVENTO DEI MEZZI, o d'intervento in reperibilità: € 2.000,00 - per mezzo;
- in caso di mancato funzionamento del numero telefonico di reperibilità o di mancato intervento in reperibilità: da € 200,00. ad € 1.000,00 -, determinata dal RUP, in base alla gravità del danno, anche d'immagine arrecato alla Stazione Appaltante ed alla recidività dell'Appaltatore;
- in caso di NON CORRETTA ESECUZIONE degli interventi di sgombero neve e/o interventi di prevenzione del rischio di formazione ghiaccio, la ditta sarà tenuta al versamento di una sanzione da €.100,00 - ad € 1.000,00 -, determinata dal Responsabile del Procedimento, in base alla gravità dello stesso, anche d'immagine arrecato alla Stazione Appaltante ed alla recidività dell'Appaltatore;

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di rifiuto delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 32 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio del servizio dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per ... giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare proseguimento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 36 – RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14 e sua successiva modifica ed integrazione.

ART. 37 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 27 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 38 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010. e s.m.i.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) che sarà comunicato in sede di aggiudicazione.

ART. 39 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente Comune di Nerviano ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di

protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 40 – SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

ART. 41 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Non sono previste anticipazioni del prezzo sul valore dell'appalto.

ART. 42 – CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000:

- di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2025-2027" del Comune di Nerviano, adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 18 Dicembre 2024 (pubblicato sul sito del Comune di Nerviano) e che non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

Art. 43 - WHISTLEBLOWING

L'affidatario prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Nerviano, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle Linee Guida Anac, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente Anac del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Nerviano, messo a disposizione anche dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici: https://comunedinerviano.whistleblowing.it/#/. L'appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

ART. 44 – NORMA DI CHIUSURA

L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del lavoro, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ART. 45 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Capitolato Speciale d'appalto è senz’altro impegnativo per l'affidatario, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.

Si dà atto che il Responsabile del Procedimento per conto dell'Amministrazione con compito di coordinamento tra i vari settori al quale l'Impresa farà riferimento per indirizzo e benestare circa l'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni, risulta essere: **Arch. Francesca Ughi.**